



## COMUNE DI MATERA SETTORE POLIZIA LOCALE SUAP

### GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DI PICCOLI TRATTENIMENTI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI NEL COMUNE DI MATERA

#### **NORMATIVA**

La disciplina dell'esercizio dei **piccoli trattenimenti e delle altre attività di svago complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande**, in quanto preordinata a temperare il libero espletamento delle attività economiche e imprenditoriali con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e della quiete pubblica, è contenuta in disposizioni di legge statali, che nel tempo sono state oggetto di significative modifiche nel quadro di una tendenza alla progressiva liberalizzazione. *L'articolo 13 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (Decreto Monti)*, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35, apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nei RR.DD. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e n. 635/1940 (Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S.); in particolare, è **abrogato l'articolo 124, secondo comma, del Regolamento TULPS, il quale assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall'art86.**

Ne consegue che ***non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti di vario tipo eseguiti con carattere di temporaneità e accessorietà presso pubblici esercizi.***

#### **DEFINIZIONE DI PICCOLO TRATTENIMENTO**

Si tratta di spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi a favore della propria clientela, **all'interno del locale**, senza la necessità di dotarsi di un ulteriore titolo autorizzatorio, **purché l'attività sia accessoria** a quella di somministrazione regolarmente autorizzata.

Per **piccolo trattenimento musicale** deve intendersi la **riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo senza lo svolgimento di attività danzante** offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

**Inoltre perché si configuri un piccolo trattenimento musicale e non un pubblico spettacolo vero e proprio**, l'attività deve essere svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:



## COMUNE DI MATERA SETTORE POLIZIA LOCALE SUAP

### a) Utilizzo degli spazi.

L'attività di piccolo trattenimento deve avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare l'apprestamento di elementi tali da cambiarne la natura, trasformando il pubblico esercizio in un locale di pubblico spettacolo (accoglimento prolungato della clientela; realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi; rimozione di tavoli e sedie; predisposizione di specifiche sale dedicate; collocazione di arredi appositi, come i divanetti; realizzazione di una platea; allestimenti scenici; installazione di impianti di luce tipici delle discoteche; consegna della drink card all'ingresso; presenza di una pista per far ballare i clienti);

### b) Ingresso gratuito.

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito senza il pagamento di un biglietto di ingresso, anche se occultato per esempio tramite l'aumento del prezzo delle consumazioni, in forma fissa o percentuale; il pubblico deve potere accedere liberamente, senza restrizioni all'accesso o forme di filtraggio della clientela, effettuati dal personale all'ingresso;

### c) Divieto di pubblicizzazione dell'evento e partecipazione complessi musicali di fama

E' vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento che qualifichi forme di imprenditorialità aggiuntiva o di attrazione autonoma dell'evento, rispetto alla mera attività di somministrazione, destinata a richiamare un pubblico più ampio di quello a cui si rivolge normalmente, anche se esercitati in forma saltuaria, ma ricorrente (per esempio tutti i sabato oppure nei fine settimana). Non possono essere svolti concerti di complessi musicali noti;

### d) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento.

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine debbono essere osservate le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

Qualora si intenda effettuare **attività di intrattenimento musicale all'esterno del proprio locale** sul plateatico già in concessione, su area pubblica o su area scoperta di proprietà privata, le diffusioni dovranno avere carattere saltuario e il titolare dell'attività dovrà impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie a non pregiudicare il riposo e la quiete dei residenti, nonché la vivibilità nelle aree interessate, in un'ottica di tutela della salute pubblica e nel rispetto delle regole di contenimento delle emissioni sonore e del volume della musica entro un ragionevole limite di accettabilità e comunque nei vigenti limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, così come stabiliti nel piano di classificazione acustica (c.d. zonizzazione), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.05.1996.

Le attività di intrattenimento musicale svolte all'esterno dei locali del pubblico esercizio non possono protrarsi oltre le ore 24.00.



## COMUNE DI MATERA SETTORE POLIZIA LOCALE SUAP

### **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Pur non essendo necessario munirsi di licenza di pubblica sicurezza o della S.C.I.A. ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. in presenza delle condizioni e modalità innanzi esplicitate, è fatto comunque salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

In particolare per lo svolgimento dei piccoli trattenimenti **è obbligatorio predisporre la “relazione di impatto acustico” di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995**, redatta da un tecnico abilitato.

Tale documentazione non deve essere presentata preventivamente ad alcun ufficio comunale, ma deve essere conservata dal titolare del pubblico esercizio ed esibita al momento del controllo da parte degli organi di polizia.

La mancata esibizione o la difformità fra gli impianti di diffusione dichiarati e quelli accertati darà luogo all'applicazione della sanzione di cui all'art. 10 comma 3 della legge n. 447/1995, variabile da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro, nonché all'eventuale denuncia penale, nel caso ricorrano condotte integranti ipotesi di reato.

### **ALTRI TRATTENIMENTI**

**Gli intrattenimenti musicali diversi da quanto indicato nel presente documento, sono classificati come attività di pubblico spettacolo il cui esercizio è subordinato alla presentazione di S.C.I.A., per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti, o al rilascio di specifica autorizzazione comunale, ai sensi delle disposizioni vigenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e del Regolamento di esecuzione, previa acquisizione del prescritto parere della competente Commissione Tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nel caso di capienza superiore a 200 persone.**

Fino al 31 dicembre 2022, in via del tutto eccezionale, ai sensi della normativa emergenziale anticovid (d.l. n. 24/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 52/2022), è consentito presentare la SCIA per la realizzazione di spettacoli dal vivo fino a 1.000 posti, che si svolgano entro un arco temporale compreso dalle ore 8:00 alle ore 23:00.

*Matera, 14/07/2022*